

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno  Numero  Sezione

## Soggetto Imputato

- Datore\_Lavoro\_Pubblico     Datore\_lavoro\_Privato     CSP/CSE     Dirigente     Responsabile\_Lavori  
 Committente     Preposto     RSPP     Lavoratore  
 Altro

## Esito

- Assoluzione  
 Condanna     Pena detentiva     Pena detentiva+pecuniaria     Pena pecuniaria     Pena non specificata  
 Concorso di colpa del soggetto leso     Risarcimento alla costruita parte civile  
 Altri elementi

Quantum

1\* Grado

2\* Grado

precedente cassazione

Precedente appello

## Classificazione evento

- Infortunio     Malattia     Non riguarda un infortunio  
 Lesioni     Morte

## Soggetto leso

- Operaio     Artigiano     Impiegato     Imprenditore     Ulteriori soggetti lesi   
 Altro      Salute Sicurezza

## Fattispecie

lavoratore con mansioni di autista veniva incaricato di effettuare una gettata di calcestruzzo. A tal fine percorreva con la sua autobetonpompa una strada sterrata caratterizzata da marcata pendenza trasversale. A causa di tale dislivello il mezzo precipitava nella scarpata sottostante ed il lavoratore decedeva sul colpo.

## Tipologia del luogo di avvenimento

- Privato     Pubblico     Cantiere     Ufficio  
 Fabbrica     Altro

## Principio di diritto

Il datore di lavoro titolare della ditta esecutrice dei lavori è garante dei rischi connessi al cantiere di cui è responsabile non certo meno di quanto lo sia il titolare della ditta cui, nel caso specifico, incombeva il compito di regolamentare la recinzione del cantiere, gli accessi e la viabilità interna (di cui il POS rimanda alla disciplina prevista nel PSC, che invece era mancante) ed anche quello di curare la presenza della segnaletica di sicurezza all'interno del cantiere stesso. Nelle ipotesi in cui ci si trovi davanti ad una pluralità di garanti, ciascuno di essi rimane per intero destinatario dell'obbligo di sicurezza connesso alla posizione di garanzia.

E' noto che, da sempre, le figure dei coordinatori per la progettazione e per la sicurezza non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul luogo di lavoro, ma ad esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori (principio affermato già sotto il vigore delle disposizioni previgenti, ma valido anche con l'attuale normativa: vds. Sez. 4, Sentenza n. 7443 del 17/01/2013, Palmisano e altri, Rv. 255102). Si ricorda inoltre che la funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha ad oggetto esclusivamente il rischio c.d. generico, relativo alle fonti di pericolo riconducibili all'ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative ed alla convergenza in esso di più imprese; ne consegue che il coordinatore non risponde degli eventi riconducibili al c.d. rischio specifico, proprio dell'attività dell'impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo (Sez. 4, Sentenza n. 3288 del 27/09/2016, dep. 2017, Bellotti e altro, Rv. 269046).

## Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto\_del\_ricorso       Ricorso\_inammissibile  
annullamento       senza rinvio       con rinvio       con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

## Dispositivo

rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 29 aprile 2021.

## Note

**I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.**